

CREDITO D'IMPOSTA 2021-2022 PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge finanziaria per il 2021 ripropone l'agevolazione per l'acquisto di beni strumentali nuovi concessa sotto forma di credito d'imposta (analogamente a quanto già riconosciuto per il 2020). Nella nuova versione dell'agevolazione viene incrementata la misura del credito d'imposta e viene inoltre accelerato il periodo di utilizzo del credito stesso, mentre rimangono sostanzialmente invariate le altre regole che già lo disciplinavano.

Come per il 2020 l'agevolazione spetta in misura differenziata a seconda che si tratti di generico acquisto di beni strumentali nuovi "non 4.0" o di acquisto di "beni 4.0". I "beni 4.0" sono quelli già oggetto del cosiddetto "iper ammortamento", ossia i beni materiali individuati dalla tabella A allegata alla L. 232/2016 e i beni immateriali individuati dalla Tabella B allegata alla medesima legge.

Non sono agevolabili gli acquisti dei veicoli di cui all'art. 164, co. 1 del TUIR, di fabbricati e costruzioni, né quelli relativi a beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6.5%.

Possono beneficiare del credito d'imposta gli acquisti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2022**. E' tuttavia riconosciuto il credito d'imposta qualora l'acquisto sia effettuato entro il 30.06.2023, ma a condizione che entro il 31.12.2022 il venditore abbia accettato un ordine e gli sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Misura	Soggetti	Tipologia	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.06.2022)	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023)	Spesa Massima per periodo
Acquisto di beni strumentali nuovi (<u>non</u> 4.0)	Imprese e Lavoratori Autonomi	Beni Materiali	10%	6%	€ 2 milioni
		Beni Immateriali	10%	6%	€ 1 milione
Acquisto di beni strumentali 4.0	Solo attività d'Impresa	Beni Materiali	50%	40%	€ 2,5 milioni
			30%	20%	Oltre, fino a 10 milioni
			10%	10%	Oltre, fino a 20 milioni
		Beni Immateriali	20% (unico periodo)		€ 1 milione

Si precisa che la nuova disposizione stabilisce l'incremento al 15% del credito d'imposta a beneficio degli acquisti effettuati entro il 31.12.2021 (o 30.06.2022 in presenza delle condizioni sopra dette) di strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di **lavoro agile**. Sulla natura di tali investimenti si auspicano le necessarie indicazioni da parte dell'Agenzia Entrate.

Si ricorda che, come nelle precedenti versioni dell'agevolazione in esame, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni devono contenere **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell'art. 1, L. 178/2020**.

Nel caso di **acquisto di beni 4.0** viene introdotta anche un'apposita **comunicazione al MISE** (quest'ultimo dovrà indicare il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione della comunicazione). Per investimenti di ammontare superiore a € 300.000 è necessario ottenere una **perizia asseverata** di un ingegnere o di un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche degli investimenti e la loro interconnessione, mentre per quelli

di valore inferiore è sufficiente una dichiarazione sostitutiva con analogo contenuto resa dal legale rappresentante (si consiglia tuttavia di ricorrere alla perizia).

Il credito d'imposta non è tassato ai fini IRES, IRPEF e IRAP ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 a partire:

- dall'anno di entrata in funzione per l'acquisto di beni non 4.0;
- dall'anno di "interconnessione" per l'acquisto di beni 4.0;

La compensazione deve essere effettuata con ogni altro tributo o contributo pagabile tramite F24 ed è concessa in **tre quote annuali** di pari importo. Ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni che abbiano effettuato investimenti in beni non 4.0 nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021, è concesso di compensare il relativo credito in un'unica quota.

Si ricorda infine, che il credito d'imposta spetta solo se sono rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro e se sono correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.